



# COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

*Provincia di Padova – c.a.p. 35010*

Vicolo Bembo

[www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it](http://www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it)

Fax 049-9450438

Codice Fiscale 00682280284

PEC – Posta Elettronica Certificata: [sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net)

Servizi generali 049-9453211 Edilizia Privata 049-3453231

Polizia Locale 049-9453241 Lavori Pubblici 049-9453251



*Medaglia d'argento  
al merito civile*

Prot. n. 9259

ORD N. 20 del 06-08-2014

R. A. P. N. 634

OGGETTO:ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

## IL SINDACO

VISTA la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995;

VISTO il TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modificazioni. ed integrazioni;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del C.C. n. 63/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose e i comportamenti privati in ambiente privato e pubblico osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica con lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

### Art. 1 Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di San Giorgio in Bosco sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

### Art. 2 Quietè notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle 08.00.

2. In prossimità di abitazioni, l'uso di martelli, scalpelli ed altre apparecchiature similari azionate meccanicamente, come pure l'uso di ruspe, scavatrici e di altre macchine operatrici in genere azionate da motore a scoppio, nonché di ogni altra apparecchiatura fonte di rumori o vibrazioni compresi quelli derivanti da macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori macchine da taglio della legna ecc:), deve essere limitato ai giorni feriali e festivi come di seguito:

### **nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre**

nei giorni feriali :dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00;  
nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;

### **nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile**

nei giorni feriali : dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 14.00;  
nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Nei casi di comprovata necessità e di pubblico interesse il Sindaco può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore.

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e artigianato.

### **Art. 3 Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 22.00 alle 08.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

### **Art. 4 Esercizi pubblici, spettacoli ed intrattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche da gioco, per biliardi od altri giochi leciti, e i titolari di circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. È fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Il Sindaco può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza , o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

### **Art. 5 Apparecchi per la riproduzione del suono**

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 6.

2. Dopo le ore 22.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

### **Art. 6 Manifestazioni pubbliche e feste**

1. Le manifestazioni collettive e/o pubbliche e le altre attività temporanee similari possono essere autorizzate solo in aree indicate dal Comune.

2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

### **Art. 7 Animali**

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

2. In caso di ripetuta molestia il Sindaco può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

### **Art. 8 Veicoli a motore**

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le 08.00.

2. E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

#### **Art. 9 Giochi all'aperto e attività sportive e ludiche**

1. La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive e ludiche all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 22.00. Tali pratiche sono in ogni caso assoggettate al rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della presente ordinanza, relativamente alla pausa pomeridiana;

3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Art. 10 Derghe** Il Sindaco può concedere deroghe in casi motivati prescindendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

#### **Art. 11 Contravvenzioni**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00 (pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni della legge 689/1981 Euro 150,00) salva ed impregiudicata l'applicazione degli artt. 650 e 659 c.p..

IL SINDACO  
F.to Miatello Renato